

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 192

2 novembre 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE DEL 2 OTTOBRE 1998, N.30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Oggetto assembleare n. 5524

Relazione

Il presente Progetto di legge mira a modificare la Legge regionale del 2 ottobre 1998, n. 30 in tema di Trasporto Pubblico Locale (TPL), in un'ottica di miglioramento delle politiche in tema di sostenibilità ambientale e riduzione dell'utilizzo del trasporto privato. La proposta interviene in modifica di due soli articoli che, tuttavia, definiscono rispettivamente i servizi minimi da garantire relativamente al TPL (art. 9) e i contenuti degli Accordi di programma con gli enti locali (art. 12) i quali sono direttamente coinvolti negli interventi di riorganizzazione della mobilità e di qualificazione dell'accesso ai servizi.

Il principio ispiratore di tale Progetto di legge risiede nella convinzione della necessità di ampliare quelli che, a oggi, sono considerati "servizi minimi" da garantire. La lettera **i bis** dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 30/1998 prevede infatti, in relazione ai servizi minimi, la garanzia e la facilitazione del pendolarismo scolastico e lavorativo oltre alla fruibilità dei servizi con particolare riguardo alle strutture sociosanitarie e amministrative.

A seguito di interventi di "razionalizzazione" anche nel campo del TPL e dell'applicazione di una logica "aziendale" a tale settore, diversi e significativi sono stati i tagli verificatisi a livello regionale soprattutto in termini di soppressione e riduzione di corse e fermate. Pur nella convinzione che la L.R. n. 30/1998 abbia già operato nel senso di un maggiore impegno per servire adeguatamente, con il TPL, "il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione" (art. 9, comma 1 lettera i ter), si ritiene in questa sede, che un ulteriore sforzo sia necessario per estendere il concetto di "servizio minimo" ad ogni luogo che sia, in qualche modo e sotto vari aspetti, di interesse pubblico. In tal senso, la proposta di modifica sia dell'articolo 9 che dell'articolo 12 può contribuire a ripensare e rivisitare il concetto stesso di "servizio minimo" che si ritiene debba essere inevitabilmente ampliato se davvero si vuole contribuire a un netto cambio di passo nella cultura stessa del trasporto pubblico locale.

L'articolo 1 interviene in modifica dell'art.9 introducendo, tra i servizi minimi, la garanzia dell'accesso, mediante il TPL, a ogni luogo che sia di interesse pubblico.

L'articolo 2 interviene in modifica dell'art. 12 prevedendo un elenco di servizi e luoghi di interesse pubblico per i quali l'accesso deve essere garantito.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifica dell'art. 9
della Legge regionale del 2 ottobre 1998, n.30*

1. Al comma 1 lettera i bis) dopo le parole “alle strutture socio-sanitarie e amministrative” sono aggiunte le seguenti parole: “e ad ogni altro luogo di interesse pubblico.”.

Art. 2

*Modifica dell'art. 12
della Legge regionale del 2 ottobre 1998, n.30*

1. All'articolo 12 comma 1 dopo le parole “accesso ai servizi”

sono aggiunte le parole: “e ai luoghi”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 12 è inserito il seguente comma 1bis: “1 bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 garantiscono l'accesso a servizi e luoghi di interesse pubblico quali:

- a) Strutture socio-sanitarie e amministrative;
 - b) Strutture scolastiche;
 - c) Stazioni ferroviarie e aeroporti;
 - d) Luoghi di culto;
 - e) Cimiteri e luoghi di commemorazione;
 - f) Luoghi turisticamente rilevanti.
-